

STATUTO

**DUMIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FELTRE BL VIA VOLTURNO 3

Numero REA: BL - 67759

Codice fiscale: 00725940258

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA COOPERATIVA		Allegato "B" dell'atto Rep. 84664 Racc. 40912
"DUMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."		
TITOLO		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
È costituita, ai sensi della Legge n. 381/91, con sede nel co-		
mune di Feltre la Società Cooperativa denominata "DUMIA SOCIE-		
TA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo ammi-		
nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-		
tanze anche altrove.		
E' facoltà della cooperativa iscriversi a una o più Federazio-		
ni Cooperativistiche.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070		
(duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione		
dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per		
i soci dissenzienti.		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente alla Legge n. 381/91, non ha		
scopo di lucro.		
Suo fine è il perseguimento, attraverso il contributo di enti		
pubblici e privati, dell'interesse generale della comunità al-		
la promozione umana e all'integrazione sociale di soggetti		
svantaggiati, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di		

utilità sociale previste dalla normativa vigente.

La Cooperativa si propone di realizzare efficacemente il proprio scopo:

1) gestendo servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, sanitario, sociale, di educazione, istruzione, formazione professionale ed extrascolastica (comprese le attività culturali di interesse sociale con finalità educative), servizi di inserimento o reinserimento al lavoro di lavoratori e persone svantaggiate come previste dalla legge, in un autentico spirito di mutualità senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della legge 381/91;

2) svolgendo attività finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, lettera b) e dell'articolo 4 della Legge n. 381/91 (nel rispetto delle finalità e della normativa di riferimento).

Le attività di cui al punto 1) e 2) saranno svolte in collegamento funzionale l'una con l'altra, avendo rilevato che una ottimale riabilitazione dei soggetti interessati non può realizzarsi se non con una adeguata socializzazione in contesto lavorativo.

La Cooperativa sarà dotata di una organizzazione amministrativa che consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ovvero altro requisito richiesto dall'ordinamento, ai fini della corretta applicazione delle

agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali e organismi del "Terzo Settore", su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale regionale, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo di volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della Legge n. 142/01 e successive modificazioni, il	
	socio di cooperativa stabilisce, con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vi-	
	gente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento	
	dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del "Codice	
	della qualità cooperativa" e intende perseguire un orientamen-	
	to imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione	
	con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze	
	consortili e dei consorzi territoriali.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo 3	
	del presente statuto, e i requisiti dei soci, la cooperativa	
	si prefigge di raggiungere i propri scopi attraverso:	
	- la cura, il trattamento e l'integrazione sociale di persone	
	con problemi di emarginazione, disabilità psicofisiche, di-	
	sturbi mentali;	
	- il reinserimento sociale e lavorativo nella vita attiva e	
	nel processo produttivo di persone svantaggiate;	
	- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministro delle	
	Infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni non-	

	ché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo	
	diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi;	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18	
	agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.	
	A tal fine la cooperativa si propone di svolgere le seguenti	
	attività in forma diretta e/o in appalto o convenzione con en-	
	ti pubblici o privati in genere;	
	a) istituzione di centri diurni e residenziali di assistenza e	
	socializzazione, comunità terapeutiche residenziali terapeuti-	
	co riabilitative per soggetti svantaggiati;	
	b) prestazione di tipo psichiatrico, psicologico e psicoterap-	
	eutico e trattamento educativo;	
	c) attività di formazione professionale, sia per le persone	
	svantaggiate, sia per le persone socie e non socie, attività	
	di formazione e istruzione permanente e azioni formative per	
	operatore dell'area sociale;	
	d) attività di ricerca e formazione, sensibilizzazione della	
	comunità locale, entro cui opera, al fine di renderla consape-	
	vole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bi-	
	sogno;	
	e) attività artigianali, quali piccola manutenzione e produ-	
	zione nei settori meccanico, edile, di falegnameria, grafica	
	pubblicitaria e serigrafia, assemblaggio minuterie, lavande-	

	ria, stireria;	
	f) attività commerciali, quali gestione di edicole, rivendite	
	libri, distributori automatici, punti vendita vari, eccetera;	
	g) attività di servizi e assunzione di appalti, quali pulizia,	
	manutenzione di edifici e di spazi verdi pubblici e privati,	
	giardinaggio, rimboschimento, lavori ecologici e simili, lavo-	
	ri di facchinaggio e di trasporto per conto proprio o di ter-	
	zi, esecuzione di lavori edili in genere e qualsiasi altro la-	
	voro, servizio o attività avente attinenza con gli scopi so-	
	ciali, precisato che detta attività potrà essere esercitata	
	anche con le modalità di cui all'articolo 1 punto a), della	
	Legge n. 381/1991 nel rispetto delle finalità e degli intendi-	
	menti della circolare del Ministero del Lavoro n. 153/96;	
	h) attività agricola relativa a coltivazioni intensive, alle-	
	vamenti animali, sfalcio prati, salvaguardia dell'ambiente	
	nella montagna, eccetera;	
	i) attività di promozione e tutela dei diritti delle persone	
	svantaggiate presso le istituzioni;	
	l) ogni altra attività che si rendesse utile o necessaria per	
	il perseguimento degli scopi sociali, nell'osservanza dei li-	
	miti stabiliti dalle leggi speciali.	
	La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa so-	
	ciale e integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in	
	materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a	
	favore della cooperazione sociale, atti a compensare i costi	

sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di
persone svantaggiate con ridotta capacità lavorativa.

A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti, sia da parte dello Stato che da enti regionali e locali e dalla Comunità Europea.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali, che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento delle finalità sociali, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma

	versata.	
	Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai	
	soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate, per il quale è richiesta l'iscrizione	
	in appositi albi o elenchi.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche i la-	
	voratori aventi la capacità di agire e che esercitano arti o	
	mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale possano participa-	
	re direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente	
	cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, e che sono in	
	condizione di contribuire in modo efficace al conseguimento	
	degli scopi sociali.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	

	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età e appartengano alle se-	
	guenti categorie:	
	- soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa	
	(tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitu-	
	dine e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorati-	
	va per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolge-	
	re;	
	- soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo	
	B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori	
	della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per	
	il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso	
	dei seguenti requisiti;	
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza	
	professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprat-	
	tutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svan-	

	taggiati;
	- soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/9 lavoro-
	ratori e non;
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-
	fetti della legge 381/91, aventi i requisiti previsti dal re-
	golamento interno.
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,
	nello statuto delle quali sia previsto il finanziamento e lo
	sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei so-
	ci, in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suin-
	dicate.
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in
	proprio, imprese identiche o affini o partecipano a società,
	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorren-
	za con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di
	amministrazione.
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori di
	lavoro o committenti, previa richiesta di autorizzazione
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le
	finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza con
	gli scopi sociali della stessa.

	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'articolo 2527, comma 3°, del codice civile, i	
	cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente artico-	
	lo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545-bis del co-	

	dice civile.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale sono ammessi a go-	
	dere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono	
	soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. I	
	l recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci coo-	
	peratori dall'articolo 11 del presente statuto:	
	1. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	2. la carente partecipazione alle assemblee sociali e ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla cooperativa;	
	3. l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	4. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	5. il mancato adeguamento agli standards produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di	
	amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	

	della sua ammissione.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere, se si tratta di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci, a cui chiede di essere iscritto, e i motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e a quello massimo fissati dalla legge;	

	e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 45 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se si tratta di società, associazioni o enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), d), e)	
	a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relati-	
	va deliberazione;	
	c. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla doman-	
	da secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'accettazione diventa operativa e annotata sul libro dei soci	
	dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i	
	versamenti di cui al punto d) del presente articolo.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	

sione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione del capitale sottoscritto;
dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effet-

	tuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio.	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o lettera sottoscritta alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste nei successivi articoli 30 e	

	seguenti.	
	Ferme restando le norme relative ai rapporti di lavoro, il re-	
	cesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e i	
	rapporti mutualistici, dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda, trasmesso all'interessato me-	
	diate lettera raccomandata, ovvero altro mezzo che assicuri	
	la prova del ricevimento.	
	Il recesso del socio lavoratore determina la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa	
	ai sensi dell'art. 1 comma 3 Legge 142/2001 e la cessazione di	
	tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme di	
	legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici	
	stessi.	
	L'organo amministrativo provvederà ad annotare nel Libro soci	
	la variazione intervenuta nella base sociale.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti necessari	
	per l'ammissione;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea dei soci o inerenti il rapporto mutualistico	

nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, non adempita, entro il termine di quarantacinque giorni, al versamento del prezzo delle azioni sottoscritte o al pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) se socio lavoratore: nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali; ovvero il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

e) se socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

g) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive;

h) per comportamenti scorretti o comunque inadeguati o per in-

	capacità psicofisica {esempio ricaduta nella malattia ecc.) o	
	per altri motivi non sia in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento dello scopo sociale.	
	La cessazione del rapporto di lavoro per recesso datoriale non	
	implica automaticamente il venir meno del rapporto sociale.	
	L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di	
	esclusione nei confronti del socio che - avendo concluso il	
	proprio rapporto lavorativo - si trovi in condizione di reite-	
	rata inattività lavorativa, e abbia manifestato espressamente,	
	o sia desumibile anche da comportamenti concludenti, di non	
	essere più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro o	
	mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di con-	
	correre alle finalità mutualistiche e societarie per cui è	
	stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia im-	
	possibilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro; a ti-	
	tolo esemplificativo rientrano in queste situazioni il caso	
	del socio lavoratore che sia assunto presso altro datore di	
	lavoro in passaggio di appalto, o che presenti dimissioni la-	
	vorative, o che non abbia superato il periodo di prova previ-	
	sto dal contratto lavorativo.	
	In ogni caso l'esclusione determina lo scioglimento di tutti i	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione del socio lavoratore determina la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa	
	ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di	

tutti i rapporti mutualistici.	
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
opposizione al collegio arbitrale ai sensi degli articoli 45 e	
seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio	
della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei	
soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova	
del ricevimento.	
Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo	
su tali materie sono demandate alla decisione del collegio ar-	
bitrale, regolato dagli articoli 45 e seguenti del presente	
statuto.	
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo rac-	
comandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione	
dei provvedimenti stessi.	
Art. 13 (Liquidazione)	
I soci receduti o esclusi hanno esclusivamente diritto al rim-	

	borso del capitale da loro effettivamente versato ed eventual-
	mente rivalutato.
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle
	perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bi-
	lancio dell'esercizio, nel quale si è verificato lo sciogli-
	mento del rapporto sociale.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
	sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del codice
	civile.
	Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'appro-
	vazione del bilancio stesso.
	Art. 14 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni inte-
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con
	le modalità di cui al precedente articolo 13.
	Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra loro che
	li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, 2°	
e 3° comma, del codice civile.	
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
sponsabilità dei soci cessati)	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore	
dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di	
approvazione del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scio-	
glimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
Il valore delle azioni, per le quali non sarà richiesto il	
rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto, con deliberazio-	
ne del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei dan-	
ni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
regolamento.	
Comunque, la cooperativa può compensare con il debito, deri-	
vante dal rimborso delle azioni e del sovrapprezzo o dal paga-	
mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
stiti, il credito, derivante da penali, ove previste da appo-	
sito regolamento, nonché da risarcimento danni e da prestazio-	
ni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui	
all'articolo 1243 del codice civile.	
Il socio, che cessa di far parte della società, risponde verso	
questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	

	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente o
	gli eredi o i legatari del socio defunto sono obbligati verso
	questa nei limiti di quanto ricevuto.
	TITOLO IV
	STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI/STRUMENTI
	FINANZIARI NON PARTECIPATIVI
	Art. 16 (Emissione di strumenti finanziari)
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
	sente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanzia-
	ri partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo,
	da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.
	L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è delibe-
	rata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale ven-
	gono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le even-
	tuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci
	sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo
	di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimonial-
	li o anche amministrativi ad essi attribuiti.
	L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto
	dall'art. 2526 c.c., con modifica dell'atto costitutivo, può
	emettere altri strumenti finanziari partecipativi disciplinan-
	do la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad

	essi attribuiti.	
	Art. 17 (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)	
	I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari parteci-	
	pativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o cre-	
	diti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili	
	del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.	
	Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del	
	capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifi-	
	ca di socio finanziatore.	
	Art. 18 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari).	
	Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto	
	di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero	
	delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assem-	
	blea straordinaria nella delibera di emissione.	
	In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti	
	di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono	
	esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'inciden-	
	za del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di	
	strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge	

	ed il numero di voti da essi portato.	
	Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi	
	sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli,	
	fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 co-	
	dice civile.	
	I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di vo-	
	to, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di	
	un terzo degli Amministratori.	
	Art. 19 (Trasferibilità dei titoli)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordina-	
	ria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori	
	di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferi-	
	te esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrati-	
	vo.	
	Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammini-	
	strativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 20 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile ai	

27 di 53

	Art. 23 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori).	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammini-	
	strativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	Art. 24 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria,	
	con la quale devono essere stabiliti	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	

	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i
	soci cooperatori;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi
	i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori,
	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammon-
	tare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea
	nella delibera di emissione.
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati
	in assemblea generale.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di
	voti da essi portati.
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra
	questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini
	dell'emissione dei titoli.

	Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da azioni del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta	
	virgola zero zero).	
	Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non pos-	
	sono essere superiori ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipa-	
	zione cooperativa;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e	
	con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai so-	

	ci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della società.	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla	
	presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 27 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfir-	
	mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e	
	salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia-	
	razioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.
	Art. 28 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa, anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore essa opera, dei soci e della comunità territoriale.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili annuali, mandandoli:

a) a riserva legale, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale ripartizione di ristorni;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-

	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei
	soci non cooperatori.
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai
	solì soci finanziatori nella misura massima prevista per le
	cooperative a mutualità prevalente.
	Art. 29 (Ristorni)
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-
	lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente
	statuto e dal relativo apposito regolamento.
	La ripartizione del ristorno fra i singoli soci dovrà essere
	effettuata, considerando la quantità e la qualità degli scambi
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stes-
	so, secondo quanto previsto in apposito regolamento, da appro-
	varsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma del codice ci-
	vile; detto regolamento verrà predisposto a cura degli ammini-
	stratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi
	o combinati tra loro):
	a) ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
	b) qualifica/professionalità;
	c) compensi erogati;
	d) tempo di permanenza nella società;

e) tipologia del rapporto di lavoro;

f) produttività.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida mediante integrazione della retribuzione;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale;

c) mediante ogni altra forma consentita dalla legge e prevista dall'Assemblea.

Art. 30 (Organi)

Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio di amministrazione, con il relativo Presidente;

c) il collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 31 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dal Consiglio di Ammini-

	strazione, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che de-
	ve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e sia pre-
	sente la maggioranza dei componenti degli organi amministrati-
	vo e di controllo.
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-
	te informato.
	Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fe-
	de e parità di trattamento dei soci, è possibile tenere le
	riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luo-
	ghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle
	seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relati-
	vi verbali:
	a) che, se richiesto dalla normativa vigente, siano presenti
	nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riu-
	nione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del
	verbale;
	b) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accerta-
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare
	lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della vo-

	tazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti;	
	e) che siano indicati nell'avviso di convocazione gli eventua-	
	li luoghi audio/video collegati a cura della società, nei qua-	
	li gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svol-	
	ta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente o	
	il soggetto verbalizzante.	
	Art. 32 (Funzioni dell'assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) approva il bilancio sociale, ove richiesto dalla normativa	
	vigente o su scelta facoltativa, secondo quanto previsto	
	dall'ordinamento;	
	3) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti;	
	4) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, sta-	
	bilandone il numero dei componenti;	

	5) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, e/o del soggetto de-	
	putato alla revisione legale dei conti;	
	6) determina la misura dei compensi e/o dei rimborsi spese da	
	corrispondere agli amministratori, ai sindaci e/o al revisore	
	contabile;	
	7) approva i regolamenti interni;	
	8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci,	
	9) delibera l'ammontare delle azioni che si richiede di sotto-	
	scrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio coopera-	
	tore, stabilendo eventualmente valori inferiori per i soci	
	speciali;	
	10) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con	
	le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei so-	
	ci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in	
	presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma	
	di mobilità;	
	11) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte	
	dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima	
	convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interes-	
	sato di pronuncia assembleare;	
	12) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa;	
	13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	

competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati
all'articolo 31.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice

	civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;	
	l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappre-	
	sentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle di-	
	sposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel	
	territorio nazionale.	
	Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 34 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale,	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventual-	
	mente, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve	
	altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e	
	deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei so-	
	ci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da	

	un notaio.	
	Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi neces-	
	sari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o	
	di pubblicazione.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso	
	dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la no-	
	mina, revoca e sostituzione delle cariche sociali.	
	I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal	
	verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la lo-	
	ro astensione dal voto.	
	Il voto potrà essere espresso anche con modalità elettronica,	
	purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e	
	dei votanti, la segretezza ove prevista ai sensi del comma	
	precedente e l'immodificabilità del voto.	
	Art. 35 - (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci, che non possono intervenire personalmente all'assem-	

	blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
	tante in bianco.
	Art. 36 (Presidenza della assemblea)
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Ammi-
	nistrazione e, in sua assenza, dal vice presidente e, in as-
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
	datto da un notaio.
	Art. 37 (Consiglio di Amministrazione)
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione,
	composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove,
	eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di
	volta in volta il numero.
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche
	a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori
	e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giu-
	ridiche.
	I soci finanziatori possono essere nominati amministratori nel
	limite di un terzo del totale o altro limite di legge.

	Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre eser-	
	cizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice pre-	
	sidente.	
	Art. 38 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti all'assemblea dalla legge.	
	Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste	
	dall'articolo 2365, comma secondo, del codice civile.	
	Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni	
	dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva	
	della crisi dell'impresa e della perdita della continuità	
	aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e	
	l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento	
	per il superamento della crisi e il recupero della continuità	
	aziendale.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, a	
	eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice	
	civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclu-	
	sione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-	

	tualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti oppure	
	a un comitato esecutivo, formato da alcuni dei suoi componen-	
	ti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modali-	
	tà di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono rife-	
	rire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul ge-	
	nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue controllate.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrati-	
	vo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provve-	
	dere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 39 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte, nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	

	do vi intervenga la maggioranza degli amministratori in cari-	
	ca.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione.	
	In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno nonché, quando necessario, di visionare, rice-	
	vere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 40 (Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'ar-	
	ticolo 2386 del codice civile purché la maggioranza resti co-	

stituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 41 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi e/o i rimborsi spese dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso e/o i rimborsi spese dovuti agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 42 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori

	nelle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a
	qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualun-
	que grado di giurisdizione.
	La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori genera-
	li, institori e procuratori speciali.
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Ammi-
	nistrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli at-
	ti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estra-
	nei, con l'osservanza delle norme di legge vigenti al riguar-
	do.
	Ove richiesto dalla normativa vigente, non possono assumere la
	presidenza i rappresentanti delle società costituite da un
	unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le
	amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
	Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi-
	ficazioni.
	Art. 43 (Collegio sindacale)
	Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se
	comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri ef-
	fettivi, eletti dall'assemblea.
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-

	plenti.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	Art. 44 - (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore con-	
	tabile o da una società di revisione, a scelta dall'Assemblea	
	dei soci.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a	
	tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di	
	controllo contabile in apposito libro, che resta depositato	
	presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3 del	
	codice civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo conta-	
	bile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	Art. 45 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le	

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 46, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci o nei loro confronti.

La clausola arbitrale, di cui al comma precedente, è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 46 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di

a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero): ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati la carnera arbitrale promossa dalla Conf-	
	cooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale, nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'articolo 35, comma 1°, del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, a eccezione di quanto previsto	
	dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzio-	
	ne dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine per non più di una volta nel caso di cui all'articolo 35,	
	comma 2°, del D.Lgs n. 5/2003, quando sia necessario disporre	
	una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine	
	possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione	

	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 47 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	Art. 48 (Scioglimento)	
	L'assemblea, che dichiara lo scioglimento della società, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.	
	Art. 49 (Devoluzione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;	
	al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 50 (Regolamenti)	
	L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-	

	gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare
	il funzionamento della cooperativa.
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti alla appro-
	vazione della assemblea con le maggioranze previste per le as-
	semblee straordinarie.
	Art. 51 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e
	devoluzione)
	I principi di cui all'art. 2514 codice civile in materia di
	remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devo-
	luzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota
	degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e
	lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono es-
	sere di fatto osservati.
	Art. 52 (Rinvio)
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, in
	particolare le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991,
	n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e
	successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposi-
	zioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della
	figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed in-
	tegrazioni nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo
	VI del codice civile e, e per quanto non previsto e in quanto
	compatibili, le disposizioni sulle società per azioni e sulle
	imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017.
	F.to Manuel Noal

